



COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 23

ORDINANZA DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 19 DEL 02-05-2022

Oggetto: DISCIPLINA DELLA SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA IN PIAZZALE MASCI MINOLFO - PIAZZALE CLITUNNO E PIAZZALE DELL'ACCOGLIENZA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 30/11/2017, recante “**LINEE DI INDIRIZZO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NEL TERRITORIO COMUNALE [ZTL - APU - AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - OBBLIGHI E DIVIETI]**”, si è stabilito di istituire delle **aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta è subordinata al pagamento** ex art. 7, comma 1 - lett. f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [codice della strada];
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. **149 del 05/09/2018** si è proceduto, tra l'altro a stabilire gli indirizzi per l'espletamento delle procedure per l'affidamento a terzi;
- con determinazione dirigenziale n. **74-623 del 04/07/2020** si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta **INPUT SRL** - con sede legale a **GENOVA [GE]** in via **DASSORI** n. 49/1 PI 01175100997;
- in data 07/07/2021 è stato sottoscritto, con la medesima società, il relativo contratto (Rep. 4645) per la “*concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia sul territorio comunale di Bevagna*”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. **40 del 16/03/2022** è stata approvata la **installazione dei parcometri e della relativa segnaletica**;
- con deliberazione n. **64 del 26/04/2022**, si è provveduto alla modifica delle tariffe approvate con la precedente deliberazione n. **149 del 05-09-2018**;

ATTESA la necessità di dare piena attuazione alle delibere istitutive sopra richiamate, mediante l'adozione dei relativi provvedimenti ex art. 7 del Codice della Strada;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della legge n. 241/90 (*nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

VISTI l'art. 5 comma 3, l'art. 7, 1° comma - lettera a) e l'art. 37 del decreto legislativo n. 285/92;

VISTO l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92;

RILEVATA la propria competenza in virtù dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 8, 3° della legge 07/08/1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ORDINA

- 1) È istituita, **con decorrenza 25 MAGGIO 2022**, la sosta a pagamento senza custodia nelle aree sottoindicate, individuate con apposita segnaletica verticale e - ove consentito - con l'apposita segnaletica orizzontale di colore blu, nei giorni e negli orari a fianco indicati:
 - **PIAZZALE MASCI MINOLFO** - tutti i giorni festivi e feriali dalle ore **09,00** alle ore **13,00** e dalle ore **14,00** alle ore **20,00**;
 - **PIAZZALE DELL'ACCOGLIENZA** - tutti i giorni festivi e feriali dalle ore **09,00** alle ore **13,00** e dalle ore **14,00** alle ore **20,00** [per gli autocaravan la sosta è a pagamento in tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 00,00 alle ore 24,00];
 - **PIAZZALE CLITUNNO** - tutti i giorni festivi e feriali dalle ore **09,00** alle ore **13,00** e dalle ore **14,00** alle ore **20,00**.

- 2) La sosta è consentita mediante il pagamento attraverso gli appositi parcometri installati in ogni area, o le altre modalità previste dal concessionario, con le seguenti tariffe orarie:
 - veicoli **1,20 €/h**, con tariffa minima di 0,60 € e tariffa massima di 6 € al giorno;
 - autocaravan **3,00 €/h**, con tariffa minima di 3,00 € e tariffa massima di 10 € al giorno (23 ore e 59 minuti dall'attivazione), esclusivamente in **PIAZZALE DELL'ACCOGLIENZA**;
 - autobus **6,00 €/h**, con tariffa minima di 6,00 € e tariffa massima di 30 € al giorno, esclusivamente in **PIAZZALE DELL'ACCOGLIENZA**;

- 3) Sono previste le seguenti particolari **TARIFFE SPECIALI** e **ABBONAMENTI** per le categorie sottoindicate:
 - autovetture dei **residenti** nel Comune di Bevagna a **titolo gratuito** in **Piazzale dell'Accoglienza**, compresi i veicoli commerciali di piccole dimensioni [cat. N1 autocarri - carrozzeria FURGONE] utilizzati dagli operatori economici con sede dell'attività nel centro storico e dai residenti del centro storico, purché si tratti di veicoli ad essi intestati;
 - autovetture dei **non residenti** nel Comune di Bevagna, 90 €/anno e 15 €/mese, in **Piazzale dell'Accoglienza**;
 - autovetture dei **lavoratori del centro storico** (dipendenti e titolari di attività) in **Piazzale Accoglienza** al costo di € 60/anno ed Euro 10/mese;
 - autovetture dei **residenti nel Comune di Bevagna** 60 €/anno (45 € seconda auto) in **Piazzale Masci Minolfo e Piazzale Clitunno**;
 - **veicoli utilizzati dagli ospiti delle strutture ricettive** € 4,00 al giorno (23 ore e 59 minuti dall'attivazione);

- 4) Sono esentati dal pagamento della sosta le categorie dei seguenti veicoli:
- a. mezzi di trasporto pubblico;**
 - b. velocipedi;**
 - c. veicoli ad uso degli invalidi** con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
 - d. veicoli in servizio di piazza;**
 - e. veicoli della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso in stato di emergenza,**
 - f. enti erogatori di servizi pubblici in servizio** (i suddetti veicoli dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o di scritta identificativa).

Restano altresì esonerati:

- coloro che, avendone diritto, sostano negli spazi verdi [stalli per i veicoli elettrici in ricarica] e negli spazi riservati per motocicli e ciclomotori;
- i veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni - munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa» - che sostano negli appositi stalli.

In piazzale Masci Minolfo sono esonerati i veicoli autorizzati che sostano negli appositi spazi gialli della ZONA A1 [ordinanze sindacali n. 14 e 15 dell'11/04/2005 e successive modifiche e integrazioni].

LA SOSTA in **PIAZZALE MASCI MINOLFO** e in **PIAZZALE CLITUNNO**, fuori degli appositi spazi, **E' VIETATA [0-24]**.

Sono sospese tutte le precedenti ordinanze, disciplinanti la materia oggetto della presente, nelle parti in contrasto con essa.

DEMANDA

- al concessionario l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto con il presente provvedimento e al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
- alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato, aventi funzioni di polizia stradale e competenza sul territorio comunale, di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/92;

DISPONE

- la pubblicazione all'albo pretorio on-line (per la durata di 15 giorni);
- che copia della presente venga trasmessa:
 - alla Stazione Carabinieri di Bevagna;
 - al Comando Polizia Locale;

AVVERTE ALTRESÌ

- ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile del procedimento è il Cap. Ermelindo BARTOLI, Comandante della Polizia Locale;
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del decreto legislativo n. 285/92 (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Perugia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL COMANDANTE
Cap. ERMELINDO BARTOLI